



DELIBERA N. 204/20/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**[REDACTED] /FASTWEB S.P.A./WIND TRE S.P.A.
(GU14/176408/2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 23 aprile 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”*;

contratto sottoscritto con l'utente in data 28.02.18.

Infine, non si ritiene di accogliere la richiesta *sub vi.*, atteso che la procedura di risoluzione delle controversie, a mezzo della piattaforma *Conciliaweb* è gratuita e al fascicolo non risultano spese adeguatamente documentate.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della ██████████, nei confronti delle società Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Fastweb S.p.A., oltre a stornare, ovvero rimborsare, tutti gli importi eventualmente addebitati in riferimento alla numerazione dedotta in controversia a far data dal 03.04.18, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, mediante bonifico o assegno bancario, euro 1.344,00 (milletrecentoquarantaquattro/00), maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di interruzione dei servizi.

3. La società Wind Tre S.p.A., oltre a stornare, ovvero rimborsare, tutti gli importi eventualmente addebitati in riferimento al contratto stipulato con l'utente in data 28.02.18, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, mediante bonifico o assegno bancario, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 1.600,00, (milleseicento/00) a titolo di indennizzo per omessa portabilità;
- ii. euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di indennizzo per perdita della numerazione.

4. I termini per l'esecuzione al presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 23 marzo 2020 e dalla proroga intervenuta ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.



6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della proroga intervenuta ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Firmato da: Antonio Nicita
Organizzazione: AGCOM/95011660636
Data: 28/04/2020 18:35:54

ANGELO MARCELLO
CARDANI
AGCOM
29.04.2020 09:05:48

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Nicola Sansalone

NICOLA SANSALONE
AGCOM/95011660636
28.04.2020 14:08:53
UTC